



Bruxelles, 24.5.2016  
COM(2016) 282 final

2016/0147 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>1</sup> ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. L'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione stabilisce che, ai fini della convenzione, per "terzi" si intende qualsiasi paese o territorio limitrofo che non è una parte contraente.

Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione (il Segretariato generale del Consiglio dell'UE) una domanda scritta di adesione alla convenzione.

Le autorità georgiane confermano che il paese ha sottoscritto un accordo di libero scambio con le parti contraenti, vale a dire l'Unione europea e la Turchia. Di conseguenza, la Georgia soddisfa le condizioni per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.

La domanda deve pertanto essere sottoposta al comitato misto della convenzione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della stessa, ai fini dell'adozione di una decisione che inviti la Georgia ad aderire alla convenzione. La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto deve essere stabilita dal Consiglio.

Secondo la Commissione, l'adesione della Georgia non richiede l'adozione delle misure transitorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

---

<sup>1</sup> GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI**

Le parti contraenti della convenzione e gli Stati membri sono stati informati della domanda nel corso della riunione del comitato misto della convenzione tenutasi il 25 novembre 2015.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché l'adesione di terzi alla convenzione è soggetta unicamente alla condizione dell'esistenza di un accordo di libero scambio in vigore con almeno una parte contraente.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<sup>2</sup> ("la convenzione") è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (4) La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, ossia la Turchia e l'Unione europea, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in seno al comitato misto sia di votare a favore di una decisione che inviti la Georgia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

---

<sup>2</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*